



COMUNE DI BORGO TICINO
PROVINCIA DI NOVARA

Delibera N° 36

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE “BONUS TARIFFE SOCIALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E LA FORNITURA DI GAS NATURALE SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI”-----

L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di aprile alle ore 18.00 convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano		PRESENTI	ASSENTI
ING. GALLO FRANCESCO	Sindaco	X	
ORLANDO GIOVANNI	Assessore	X	
BUSCHINI ROBERTO	Assessore	X	
DE NARDO CAROLINA	Assessore	X	
ZAMPAGNI SILVIA	Assessore		X
TOTALE N.		4	1

Assenti giustificati risultano i signori: ZAMPAGNI SILVIA.....
.....

Assiste il Segretario Comunale Dr. Michele Gugliotta che verbalizza.

Riconosciuto la validità della seduta l'Ing. Gallo Francesco nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE "BONUS TARIFFE SOCIALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E LA FORNITURA DI GAS NATURALE SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI"

PREMESSO:

- Che con deliberazione G.C. n. 28 del 25.02.2010, immediatamente esecutiva, sono state approvate le convenzioni con i CAAF presenti sul territorio per il servizio di assistenza inerenti il ricevimento e trasmissione domande di compensazione per la fornitura di gas e energia elettrica;
- Che con successiva deliberazione G.C. n. 38 del 13.03.2012, immediatamente esecutiva sono state rinnovate le convenzioni con i CAAF CGIL e CISL presenti sul territorio che si sono dichiarate disponibili a continuare ad effettuare i servizi di assistenza fiscale sia per la certificazione ISEE, sia per il servizio di ricevimento e trasmissione domande di compensazione per la fornitura di gas e energia elettrica;
- Che dette convenzioni hanno validità fino al 28.02.2015;
- CHE i CAAF CGIL e CISL con sportello aperto in questo comune, si sono dichiarati disponibili a continuare ad effettuare i servizi di assistenza fiscale sia per la certificazione ISEE, sia per il servizio di ricevimento e trasmissione domande di compensazione per la fornitura di gas e energia;

TENUTO CONTO che il servizio affidato ai CAAF succitati è stato svolto in modo soddisfacente ed ha ottenuto riscontro favorevole da parte della popolazione interessata;

RITENUTO pertanto di rinnovare ai CAAF CGIL e CISL, l'affidamento del servizio di assistenza relativo al ricevimento e trasmissione domande di compensazione per la fornitura di gas e energia elettrica, alle condizioni di cui alle allegate convenzioni, per ulteriori tre anni dal 01.03.2015 al 28.02.2018 al CAAF CGIL e dal 01.03.2015 al 31.12.2015 al CAAF CISL, tenuto conto della soddisfazione derivante per gli utenti interessati;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio in esecuzione all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

OSSERVATA la competenza della giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Con votazione unanime favorevole.

DELIBERA

- 1) Di rinnovare, per i motivi espressi in narrativa, ai CAAF CGIL e CISL l'affidamento del servizio di assistenza relativo al ricevimento e trasmissione domande di compensazione per la fornitura di gas e energia elettrica, alle condizioni di cui alle allegate convenzioni (allegato A e allegato B), per ulteriori tre anni dal 01/03/2015 al 28.02.2018 al CAAF CGIL e per il periodo 01.03.2015 -31.12.2015 al CAAF CISL;

- 2) Di dare ampio mandato al Responsabile della 1° Area Amministrativa per tutti gli atti successivi e conseguenti per la sottoscrizione della convenzione e per la liquidazione;
- 3) Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i.

“Convenzione Bonus tariffa sociale”

Richiesta delle tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007

L'anno il giorno del mese di

TRA

Il Comune di, con sede in, Cap.
 codice fiscale telefono fax
 indirizzo e-mail, rappresentato da,
 in qualità di Responsabile Servizi Amministrativi, di seguito denominato Comune

E

SSP CISL SRL (SISTEMA SERVIZI Piemonte) con sede legale in Torino, Via Sant'Anselmo, 11 – cod fisc e P. IVA 11025030013 – nella persona del proprio legale rappresentante Andrea Paoloni, nato a ROMA il 24/01/1972 – residente in ROMA, Via Dino Penazzato 87 – C.FISC. PLNDR72A24H501S munito dei relativi poteri come da statuto di seguito denominato Caf.

PREMESSO

- che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai

Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D. Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;

- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il Caf può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i Caf o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i Caf;
- Che il Caaf Cisl Srl, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla società SSP SRL l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai Caf;
- Che la società SSP SRL sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del Caaf Cisl Srl, anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISE e la loro trasmissione all'INPS;
- Che la società SSP SRL, in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del Caaf Cisl Srl tutte le attività che le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Servizio ISEE

Il Caf si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non si renda necessaria alcuna modifica rispetto ai dati inseriti, il Caf non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

Art. 2 - Servizio bonus tariffa sociale energia e gas

Il Caf si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino residente nella compilazione e relativa sottoscrizione dei moduli di richiesta per l'accesso alle compensazioni bonus tariffa sociale energia elettrica e gas;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- verificare la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 del decreto Interministeriale 28/12/2007; per la verifica della composizione del nucleo familiare il Caf può richiedere conferma all'ufficio anagrafe del Comune;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi Caf presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della relativa domanda.

Art. 3 - Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei Caf disponibili ad effettuare il servizio
- abilitare il Caf per l'invio dei dati alla piattaforma SGATE.

Art. 4 - Trasmissione dei dati a SGATE

Il Caf trasmette:

- alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite dal sistema;
- al Comune l'elenco dei cittadini residenti per i quali sono state compilate le domande, allegato alla fattura emessa per i servizi resi.

Art. 5 - Conservazione dei documenti

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico - Bonus Sociale Energia e Gas - sono conservati dal Caf, in formato elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico - Bonus Energia - sono conservati dal Caf, in formato elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6 - Informazioni ai cittadini

Nel momento in cui acquisisce la domanda il Caf informerà gli interessati che la domanda stessa e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il Caf dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il Caf è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del DLgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 7 - Copertura assicurativa

Il Caf stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il Caf dichiara di manlevare il Comune di rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8 - Compenso

Ferme restando le condizioni in premessa, il Caf svolgerà il servizio di cui all'art. 1 gratuitamente e senza alcun onere economico a carico del Comune.

Il Caf si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione

Per i servizi di cui all'art. 2 (bonus energia elettrica e bonus gas) il Comune si impegna a corrispondere € 3,00 + Iva per ogni pratica trasmessa dal Caf e acquisita dalla piattaforma SGATE.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE, con cadenza semestrale e previa verifica della regolarità contributiva a mezzo Durc.

Alla fattura dovrà essere allegato l'elenco nominativo delle prestazioni effettuate.

Il compenso sarà adeguato al valore Istat annuale intervenuto nel mese di dicembre.

Art. 9 – Obblighi del Caf relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Caf assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 1.08.2010, n. 136 e s.m.i.

Gli estremi del conto corrente dedicato su cui il Comune provvederà ad effettuare il pagamento sono: IBAN IT 51 V 085000 01002 000620100958.

Il Caf si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di ed alla Prefettura di Novara (Ufficio Territoriale del Governo di Novara) della notizia di inadempimento della propria controparte (/subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

E' prevista la risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e in particolare quando le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane.

Art. 10 - Durata

La presente convenzione ha durata di tre anni (periodo -), a condizione che rimanga invariato il contesto normativo nazionale.

Potrà essere data disdetta motivata in qualsiasi momento da entrambe le parti con efficacia trascorsi trenta giorni dalla relativa comunicazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Data ____/____/____

Per il Comune:

Per il Caf:

“Convenzione Bonus tariffa sociale”

Richiesta delle tariffe sociali per la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007

L'anno ____ il giorno.....del mese di in

TRA

Il Comune di, con sede in Via, n., Cap.....codice fiscale, telefono.....fax.....indirizzo email....., rappresentato dal Sig., in qualità di..... di seguito denominato Comune

E

il CAAF CGIL Piemonte e Valle d'Aosta Srl con sede operativa ed amministrativa sita in Corso Brescia 53/A, 10152 Torino, C.F. e P.I. 06418720014, nella persona del proprio legale rappresentante PUOZZO ADELCHI, nato a Alessandria il 16/08/1964 C.F. PZZDCH64M16A182C, tel. 0112873657, e-mail ufficio.convenzioni@caafcgil.com munito dei relativi poteri come da statuto, di seguito denominato CAAF.

PREMESSO

- che il Decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'articolo 46, del Decreto Legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, co.9 stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente ISEE;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art. 18 co.4 D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i CAAF;
- che l'INPS per l'alimentazione del sistema informativo ISEE può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art.3, co. 3, lett.d) del Dpr 22 luglio 1998, n. 322 (CAAF), ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia

posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAAF;

- Che il CAAF CGIL del Piemonte e Valle d'Aosta Srl, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alle Società ATTIVA SERVIZI CGIL Srl, VERBINOVA SERVIZI CGIL Srl, SERVIZI CGIL PIEMONTE SUD Srl, l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività svolta che la legge attribuisce ai CAAF;
- Che le Società ATTIVA SERVIZI CGIL Srl, VERBINOVA SERVIZI CGIL Srl, SERVIZI CGIL PIEMONTE SUD Srl, sulla base di tale convenzione, svolgono materialmente per conto del CAAF CGIL del Piemonte e Valle d'Aosta Srl anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISE e la loro trasmissione all'INPS;

VISTO

- Che il Dpcm del 5/12/2013 n.159 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi dell'art. 2, co.1 del Dpcm del 5/12/2013 n.159, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS, ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'articolo 10, co.6 del Dpcm del 5/12/2013 n.159, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale di cui all'art.32 del Dlgs 9 luglio 1997 n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Inps competente per territorio;
- Che l'INPS, ai sensi dell'art.11, co.4 del Dpcm del 5/12/2013 n.159 determina l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, rilasciando al dichiarante l'Attestazione ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi;
- Che ai sensi all'art. 10 co.6 del Dpcm del 5/12/2013 n. 159 e dell'art. 2 co.2 del Decreto Interministeriale del 7/11/2014, il CAAF potrà consegnare al solo dichiarante l'Attestazione ISEE - ordinario o specifico - unicamente in caso di conferimento di specifico mandato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Servizio ISEE

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- accoglienza, informazione ed assistenza ai cittadini ai fini della sola compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, rilasciando al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione, così come previsto dal Dpcm del 5/12/2013 n.159 e dall'art. 2 co.2 del Decreto Interministeriale del 7/11/2014;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- al solo dichiarante che abbia conferito specifico mandato al CAAF, consegna dell'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi rilasciati dall'INPS.

Nel caso in cui il cittadino risulti già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non si renda necessaria alcuna modifica rispetto ai dati dichiarati, il CAAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione.

Art. 2 - Servizio bonus tariffa sociale energia e gas

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- accoglienza, informazione ed assistenza ai cittadini ai fini della compilazione e relativa sottoscrizione dei moduli di richiesta per l'accesso alle compensazioni;
- la compilazione e la stampa dei moduli ai richiedenti in possesso della dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità e ove quest'ultima non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto regolare ricevuta di presentazione;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della relativa domanda;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAAF/Società Servizi Convenzionate presenti sul territorio;

Art. 3 - Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli del CAAF e delle Società di Servizi disponibili ad effettuare il servizio, le sedi e gli orari di apertura concordati;
- informare l'utenza che, all'atto della compilazione della DSU, il CAAF consegna ricevuta di avvenuta presentazione e che l'Attestazione ISEE sarà rilasciata dall'INPS entro 10 gg lavorativi; la consegna all'utenza dell'Attestazione ISEE da parte del CAAF potrà avvenire solo in presenza di specifico mandato;
- abilitare il CAAF nella piattaforma SGATE all'invio delle domande per il Bonus Energia e Gas, comunicando il tipo di abilitazione scelto (domanda sospesa/presentata);
- comunicare al CAAF l'indirizzo e-mail, il numero telefonico e il nominativo del referente per i servizi oggetto di tale convenzione.

Art. 4 - Trasmissione dei dati a SGATE

Il CAAF trasmette:

- alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite dal sistema e dal Comune;
- al Comune l'elenco dei cittadini residenti per i quali sono state compilate le domande, allegato alla fattura emessa per i servizi resi.

Art. 5 - Conservazione dei documenti

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico - Bonus Sociale Energia e Gas - sono conservati dal CAAF, in formato elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico - Bonus Energia - sono conservati dal CAAF, in formato elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6 - Trattamento dei dati

Il CAAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del DLgs. 196/2003.

Art. 7 - Copertura assicurativa

Il CAAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAAF dichiara di manlevare il Comune dirispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Il CAAF non risponde di eventuali danni o disservizi provocati da errori o inadempienze commesse dal richiedente.

Art. 8 - Compenso

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAAF al Comune a titolo oneroso. Il compenso viene definito in € 3,00 più IVA 22%, con adeguamento ISTAT annuale, per ogni pratica trasmessa dal CAAF alla piattaforma SGATE.

Il compenso sarà altresì riconosciuto in caso di nuova domanda a fronte di errori o inadempienze commesse dal richiedente.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE, con cadenza semestrale/annuale.

Art. 9 - Obblighi

Il CAAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10 - Durata


La presente convenzione decorre da _____ e scadrà il 31/12/2015; decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione da entrambe le parti - per qualsiasi motivo o causa - previa comunicazione scritta (Pec o Raccomandata).

Letto, approvato e sottoscritto

Data ____/____/____

Per il Comune:

Per il CAAF:

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO


Parere di regolarità tecnica e contabile

ai sensi dell'art.49, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si assume l'impegno di spesa n°

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale che controfirma;

CERTIFICA

- CHE copia conforme all'originale della presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal .. 22.05.2015..... come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000

IL MESSO COMUNALE

.....



IL SEGRETARIO

.....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il .. 05.06.2015.....

◇ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
✗ perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Borgo Ticino, il .. 22.05.2015.....

IL SEGRETARIO



.....

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Borgo Ticino, il

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....